



MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 792

MM no. 792 Modifica del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di modifica del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Premessa

In data 28 marzo 2022, il Consiglio comunale ha approvato la proposta di adozione di un nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile tramite messaggio municipale nr. 781 al quale era stato allegato il modello di Regolamento standard allestito dal Gruppo di lavoro Regione Energia Malcantone Ovest (REMO), adeguato alle esigenze del Comune di Pura. La decisione del Legislativo è cresciuta in giudicato e durante la pubblicazione non sono stati inoltrati ricorsi e non è stato esercitato il diritto di referendum.

La Sezione degli enti locali, con decisione nr. 003307 del 21 luglio 2022, ha approvato il nuovo Regolamento comunale, invitando nel contempo il Municipio ad allestire una proposta di modifica indirizzata al Consiglio comunale, contenente l'inserimento dei parametri di calcolo dell'incentivo o della forchetta (minimo o massimo) per i vari ambiti d'intervento, nonché i beneficiari.

In tal senso è stato informato anche il gruppo di lavoro REMO il quale adatterà di conseguenza il modello standard del Regolamento.

Con riferimento alla richiesta della SEL, il Municipio propone le seguenti modifiche al Regolamento:

Articoli attuali:	Articoli nuovi:
<p>Base legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale; -la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998; -l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998; 	<ul style="list-style-type: none"> - l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC); - la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016; - l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017; - la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994; - il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
<p>Capitolo III Disposizioni finali</p>	<p>Capitolo III Incentivi in favore dell'efficienza energetica delle energie rinnovabili degli edifici</p>
<p>Art. 7 Diritto sussidiario</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.</p>	<p>Art. 7 Risanamenti energetici di edifici esistenti</p> <ol style="list-style-type: none"> ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che: <ul style="list-style-type: none"> - realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune; - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi. ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale. ³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'500.00. ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus dell'importo minimo di CHF 200.00 ritenuto un massimo di CHF 600.00. ⁵ Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore bonus dell'importo minimo di CHF 200.00 ritenuto un massimo di CHF 600.00.

<p>Art. 8 Entrata in vigore</p> <p>A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.</p>	<p>Art. 8 Nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®]</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune; - sono proprietari dei fondi/degli edifici da almeno 6 mesi. <p>² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P[®] e MINERGIE-A[®] (ev. con complemento -ECO), che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.</p> <p>³ L'importo forfettario concesso ammonta da un minimo di CHF 500.00 ad un massimo di CHF 1'200.00.</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 9 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune; - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi. <p>² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.</p> <p>³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.</p>

	<p>Nuovo</p> <p>Art. 10 Sostituzione di una pompa di calore</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituiscono una pompa di calore esistente con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune; - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi. <p>² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.</p> <p>³ L'importo concesso si situa tra il 20% ed il 60% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 11 Impianti fotovoltaici</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune; - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi. <p>² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da 2 a 30 kWp che beneficiano del contributo unico cantonale.</p> <p>³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 12 Impianti solari termici</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale; - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi.

	<p>² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.</p> <p>³ L'importo concesso si situa tra il 20% e il 60% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00 per impianto.</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Capitolo IV</p> <p>Altri incentivi in favore dell'efficienza energetica delle energie rinnovabili degli edifici</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 13 Sostituzione finestre e/o lucernari</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedono al risanamento di lucernari e/o finestre di edifici localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune; - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi; <p>² L'incentivo è concesso unicamente se le finestre e/o i lucernari sono stati acquistati da un fornitore o da un rappresentante o da un rivenditore svizzero.</p> <p>³ È concesso un incentivo dell'importo minimo di CHF/m² 20.00 ad un massimo di CHF/m² 70.00 a condizione di aver fatto realizzare un CECE Plus per l'edificio oggetto dell'intervento non più vecchio di 10 anni e di raggiungere un coefficiente U_{vetro} ≤ 0.70 W/m²K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un importo massimo pari a CHF 1'000.00.</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 14 Batterie di accumulo per impianti fotovoltaici</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi

	<p>localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono proprietari degli edifici da almeno 6 mesi. <p>² L'importo concesso si situa tra un importo di CHF 200.00 e CHF 600.00 quale contributo base per impianto, CHF/kWh 50.00 quale contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00 per progetto.</p> <p>³ In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto.</p>
	<p>Nuovo Capitolo V Incentivi a favore della mobilità sostenibile</p>
	<p>Nuovo Art. 15 Trasporto pubblico</p> <p>¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.</p> <p>² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG); - Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento 1/2 prezzo, abbonamento Seven25, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati. <p>³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).</p> <p>⁴ L'importo concesso si situa negli intervalli e categorie seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 50% e il 100% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) che gli allievi delle scuole medie devono acquistare per recarsi a scuola;

	<ul style="list-style-type: none"> - tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani in formazione professionale o agli studi fino a 26 anni compiuti, il cui reddito imponibile (del richiedente e dell'economia domestica) si situa tra CHF 35'000.00 e CHF 60'000.00, ritenuto un importo massimo di CHF 400.00 per anno civile; - tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per persone in età AVS, ritenuto un importo massimo di CHF 400.00 per anno civile; - tra il 20% e il 60% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di CHF 400.00 per anno civile; <p>⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.</p> <p>⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".</p>
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 16 Biciclette elettriche, kit elettrici per la modifica di biciclette tradizionali, batterie elettriche e ciclomotori elettrici</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche, l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i domiciliati e i dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi e a partire da 14 anni compiuti; - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune da almeno 6 mesi, per scopi di mobilità aziendale. <p>² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in un rivenditore svizzero; - il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni; - deve esserci un punto di assistenza tecnica della rispettiva marca in Canton Ticino, la bicicletta elettrica deve inoltre essere contemplata nel catalogo e-bike Ticino; - sono escluse dal presente Regolamento le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni; - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale. <p>³ L'importo concesso si situa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra CHF 200.00 e CHF 400.00 per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); - tra CHF 200.00 e CHF 400.00 per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici; - tra CHF 50.00 e CHF 200.00 per una batteria elettrica. <p>⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.</p> <p>⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni 5 anni o 1 batteria ogni 3 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti. <p>⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo; - vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo; - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
	<p>Nuovo</p> <p>Art. 17 Auto elettriche</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto una nuova automobile totalmente elettrica che sostituisce un'auto a benzina o diesel immatricolata da almeno 5 anni e intestata a uno dei membri dell'economia domestica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi; - le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune almeno da 6 mesi, per scopi di mobilità aziendale. <p>² L'importo concesso si situa tra il 10% e il 30% del costo dell'automobile (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di 1'000.00 CHF.</p> <p>³ Per chi acquista l'automobile in leasing l'incentivo è calcolato sul prezzo di listino (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.</p> <p>⁴ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente; - l'automobile elettrica deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro cantone né all'estero; - l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Canton Ticino; <p>⁵ Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.</p>

	<p>⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni 3 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.</p> <p>⁷ Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo; - vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo; - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
	<p>Nuovo Capitolo VI Incentivi vari</p>
	<p>Nuovo Art. 18 Benzina alchilata</p> <p>¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) residenti nel Comune da almeno 6 mesi; - le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune da almeno 6 mesi. <p>² L'importo concesso si situa tra 1.50 CHF/litro a 3.50 CHF/litro del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di 20 litri annui per nucleo familiare o per azienda.</p>
	<p>Nuovo Capitolo VII Disposizioni finali</p>
<p>Art. 7 Diritto sussidiario Art. 8 Entrata in vigore</p>	<p>Art. 19 Diritto sussidiario Art. 20 Entrata in vigore</p>

Conclusioni

Alla luce di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile di cui al presente messaggio.
2. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali;

Con stima.

Il Sindaco
Matteo Patriarca

PER IL MUNICIPIO:



La Segretaria
Sabina Darani

Pura, 31 ottobre 2022

Approvato con risoluzione municipale nr. 1559 del 24.10.2022

Allegata:

- decisione Sezione degli enti locali – incarto n. 003307 del 21 luglio 2022

Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:

- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni

003307

Bellinzona
21 luglio 2022Incarti.
Incarto003307

21-07-2022 11:24:41

**INTIMAZIONE****21 LUG. 2022**Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/selRepubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

MUNICIPIO DI PURA

25 LUG. 2022

DATA DI RICEZIONE

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 9 giugno 2022 del Municipio di Pura, con cui è stata chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Pura;

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 28 marzo 2022;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visti i preavvisi 20 giugno 2022 dell'Ufficio dell'energia del DFE e 23 giugno 2022 dell'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER), le cui considerazioni sono riprese in parte sotto e in parte trasmesse via mail al Municipio per il tramite della cancelleria comunale, in particolare quelle che riguardano l'Ordinanza;

considerato,

nel Regolamento in esame non sono stati previsti gli importi degli incentivi e i beneficiari, rimandando alla specifica Ordinanza. A questo proposito, al fine di ossequiare appieno il principio di legalità, **è necessario che il Municipio preveda l'allestimento di una proposta di modifica del Regolamento all'indirizzo del Consiglio comunale che comprenda l'inserimento perlomeno dei parametri di calcolo dell'incentivo o della forchetta (minimo e massimo) per i vari ambiti d'intervento, nonché i beneficiari.** Al proposito può essere preso spunto dal regolamento tipo aggiornato reperibile sul sito di TicinoEnergia.

Art. 2 cpv. 4

Per motivi di protezione dei dati si modifica d'ufficio il capoverso, ovvero:

Art. 2 cpv. 4

Il Municipio può pubblicare **in forma anonima**...oggetti incentivati ~~e la loro ubicazione~~"

L'UACER e l'Ufficio dell'energia nel loro preavviso espongono alcuni suggerimenti/indicazioni che - come detto sopra - in parte vengono qui riportati e in parte trasmessi via mail alla cancelleria comunale:

- l'UACER propone l'inserimento nel Regolamento delle basi legali di riferimento (lista trasmessa via mail).
- Art. 3 cpv. 2: l'Ufficio dell'energia osserva che secondo questo articolo il Comune non intende pagare l'incentivo per gli impianti o le opere che sono obbligatorie per legge. In questo caso il citato Ufficio segnala che gli incentivi cantonali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (es. fotovoltaico) sono erogati anche dove c'è un obbligo di legge.

Decisione n. 003307 del 21 luglio 2022

In futuro sempre più spesso i cittadini saranno chiamati (obbligati) a fare degli investimenti nelle energie rinnovabili (come ad esempio in caso di sostituzione o riparazioni importanti del riscaldamento) e il citato Ufficio ritiene importante che anche questi interventi siano incentivati. Esso propone pertanto di modificare il disposto, concedendo gli incentivi anche per misure obbligatorie a norma di legge.

Ricordato per il resto che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

risolve:

1. È approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del Comune di Pura. **Valgono per il resto le indicazioni di prosecuzione di cui ai considerandi della presente risoluzione.**
2. È adottata la seguente modifica d'ufficio:
Art. 2 cpv. 4
Il Municipio può pubblicare **in forma anonima...oggetti incentivati e la loro ubicazione**"
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Pura.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. **Comunicazione e intimazione a:**
- Municipio del Comune di Pura.
Invio interno a:
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch);
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

L'ispettore

Manuele Mattioli